

**CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TUTELA DEI  
MINORI SOTTOPOSTI AD UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED IN CARICO  
AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI COMO**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**CATEGORIA**

**CPV:** 85310000 – 5 Servizi di assistenza sociale

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto delle prestazioni e degli interventi a tutela dei minori e dei nuclei sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni area civile e penale, Tribunale Ordinario, Corte di appello – sezione famiglia, Procura minorile sezione civile e penale)

1. L'oggetto dell'appalto è in linea con le indicazioni regionali definite dalla DGR 4821/2016, con le Linee di indirizzo nazionale "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" (del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dicembre 2017) e con la legge 134/2021 d.d. "Riforma Cartabia".
2. La procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato d'appalto è espletata secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, "*codice dei contratti pubblici*" (di seguito anche "Codice dei contratti" o "Codice").
3. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

I servizi di cui sopra dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato.

**ART. 2 – PARTI CONTRAENTI**

Parti contraenti del presente Capitolato sono il Comune di COMO (di seguito denominato anche "Amministrazione Comunale" o "Stazione Appaltante") e le imprese appaltatrici del Servizio (di seguito denominate anche "Aggiudicatari" o "Appaltatrici").

### **ART. 3 – DURATA**

La durata dell'appalto è di n. 36 mesi dal momento dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Alla scadenza fissata, il rapporto e il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

### **ART. 4 – OPZIONI**

#### **1. OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO**

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante può imporre all'operatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

#### **2. OPZIONE DI PROROGA**

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'operatore economico, a richiesta della stazione appaltante, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste nel contratto fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 co 10 del D.lgs. 36/23 per un periodo di massimo 6 mesi.

#### **3. OPZIONE MODIFICHE**

Ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con riferimento ai seguenti servizi:

- assistente sociale per un massimo di 150 ore annue;
- educatore professionale per un massimo di 200 ore annue;
- mediatore culturale per un massimo di 150 ore annue

Detti servizi vengono attivati solo su espressa richiesta della stazione appaltante con un preavviso di 15 giorni lavorativi. Il costo orario delle predette prestazioni è quantificato in € 25,00/ora.

### **ART. 5 – FINALITA' E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

1. Le finalità irrinunciabili del servizio oggetto del presente appalto sono:

- garantire il benessere psicologico del minore che si trova in situazione di pregiudizio;
- sostenere, implementare e valorizzare le competenze genitoriali della famiglia di origine, anche allargata, al fine di interrompere il ciclo dello svantaggio sociale e valorizzare la genitorialità positiva in modo da garantire al minore, quanto più possibile, la permanenza e/o il rientro nel contesto familiare;
- favorire il mantenimento dei legami relazionali ed affettivi con la propria famiglia nel rispetto dell'interesse superiore del minore quando per gravi elementi di pregiudizio non risulti possibile garantire la sua permanenza nel contesto familiare, come previsto ai sensi della legge 149/2001;
- rafforzare e ampliare le capacità relazionali e sociali dei nuclei familiari attraverso l'avvio di gruppi omogenei di bisogni o di intervento.

2. Il servizio deve garantire le seguenti attività:

- a) Indagini psico-sociali richieste dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni area civile e penale, Tribunale Ordinario, Procura minorile sezione civile e penale)
- b) valutazioni sociali e/o valutazioni psicologiche sulle capacità genitoriali richieste dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni area civile e penale, Tribunale Ordinario, Procura minorile sezione civile e penale)
- c) sostegno psicologico al minore;
- d) sostegno psicologico alla coppia genitoriale;
- e) sostegno alla genitorialità anche in situazioni di alto conflitto;
- f) percorsi volti al ripristino e/o mantenimento dei legami affettivi tra il minore e il nucleo familiare.

3. Le attività sopra elencate dovranno prevedere il raccordo con gli Enti territoriali pubblici e privati accreditati (Consultori Familiari, Neuropsichiatrie Infantili, CPS, SERT, Agenzie Educative etc.... ) per la raccolta di informazioni e il confronto necessari per il loro espletamento.

4. Per ciò che concerne i punti a) e b) i tempi previsti per la restituzione degli esiti sono di 60 giorni mentre per gli altri punti i tempi previsti per la presa in carico sono di 20 giorni dalla segnalazione da parte del servizio tutela minori del Comune di Como.

5. È richiesta la disponibilità a presenziare ad audizioni presso l'Autorità Giudiziaria, sui casi presi in

carico o sulle indagini e /o valutazioni effettuate da parte degli operatori.

6. È compito dell'aggiudicatario declinare gli interventi descritti nel comma 2 in fasi metodologiche che coinvolgano il nucleo familiare, la sua rete (formale, informale), le agenzie educative, l'Autorità Giudiziaria, i servizi specialistici ed i servizi sociali comunali nel caso in cui il nucleo sia già in carico.

7. Con riferimento all'espletamento dei punti a) e b) del comma 2, si richiede che gli operatori impiegati si avvalgano di:

- incontri con i genitori necessari all'espletamento di quanto conferito dall'Autorità Giudiziaria (indicativamente almeno 2 colloqui psico-sociali con i genitori, 2 colloqui individuali con i genitori, 2 colloqui psicologici per ogni minore, visita domiciliare, osservazione della relazione genitori-figli, incontro di restituzione, eventualmente da ampliare a seconda della situazione familiare);
- opportune ed approfondite valutazioni sul nucleo familiare, in merito al funzionamento del sistema familiare, il benessere del minore sino alla definizione di una diagnosi psico-sociale formulata in relazione ai fattori di rischio e i fattori protettivi valutati;
- osservazioni della relazione minori – genitori tramite tecniche strutturate o libere di osservazione della relazione genitori-figli;
- colloqui psicologici con i minori, dove possibili ed utili, volti ad approfondire il benessere e la qualità delle rappresentazioni interne;
- eventuali colloqui con il nucleo familiare esteso (es., nonni, zii, ecc);
- valutazioni necessarie alla verifica la sussistenza di eventuali condizioni di “grave pregiudizio” o di “condotte gravemente pregiudizievoli” da parte dei genitori nei confronti dei figli;
- rilevazioni di informazioni riguardanti il benessere del minore tramite le agenzie educative ed istituzionali del territorio (es., scuola, asst, pediatra di libera scelta, altri servizi psicologici ed educativi, ecc.);
- visita domiciliare se necessaria all'approfondimento del contesto di vita dei minori;
- restituzione alla famiglia della valutazione effettuata.

Inoltre, devono essere previsti almeno 2 incontri con il servizio tutela minori all'invio della segnalazione e prima della restituzione della relazione alla famiglia.

La relazione conclusiva dovrà essere redatta ai sensi della normativa di cui alla legge 134/2021 d.d. “Riforma Cartabia”.

8. Con riferimento all'espletamento dei punti da c) a f) del comma 2, si dovranno prevedere un incontro iniziale per la definizione degli obiettivi dell'intervento, uno o più incontri di monitoraggio durante la sua effettuazione e un incontro finale di restituzione.

Le prestazioni devono essere garantite:

- in modo continuativo;

- mediante personale idoneo a svolgere le mansioni richieste;
- prevedendo, se necessario e compatibilmente con l'organizzazione complessiva del servizio, la continuità degli interventi da parte degli stessi operatori su una unica valutazione a salvaguardia del rapporto operatore-utente;
- attraverso la sostituzione degli operatori in caso di assenze tenuto conto della modalità organizzativa del servizio

L'Aggiudicatario deve provvedere, con la propria organizzazione, alla complessiva gestione del servizio, garantendo puntualità e regolarità nell'esecuzione delle prestazioni.

#### QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione del Servizio e degli interventi, sulla base dell'esperienza acquisita, si dettagliano, a seguire le prestazioni richieste:

PERSONALE	ORE SETTIMANALI (settimane di attività in un anno n.)
PSICOLOGO CON FUNZIONI ANCHE DI COORDINAMENTO	15 ore di media settimanali
ASSISTENTE SOCIALE	26 ore di media settimanali
PSICOTERAPEUTI / SPECIALISTI VARI	8 ore di media settimanali

Il monte ore di personale e di funzionamento del servizio sono stati stimati sulla base dello storico per la gestione a regola d'arte di n. 80 indagini annue.

Tale valore è indicativo e può aumentare o diminuire in base alla complessità delle situazioni da seguire. Il direttore dell'esecuzione ogni 4 mesi verifica con l'aggiudicatario l'andamento del servizio e programma il numero di interventi che possono essere richiesti.

#### ART. 6 SOSTITUZIONE PERSONALE

In caso di assenza del proprio personale incaricato, gli Aggiudicatari sono tenuti a provvedere alla sostituzione con personale idoneo.

In caso la sostituzione sia ritenuta necessaria, gli Aggiudicatari si obbligano a provvedere alla sostituzione, al fine di garantire la regolare e normale esecuzione del servizio nel rispetto degli orari predeterminati. In caso di non ottemperanza si applicherà la penale, come previsto all'interno del presente Capitolato.

Per qualunque sostituzione devono essere trasmessi tempestivamente i dati anagrafici dell'operatore designato, la relativa qualifica.

### **ART. 7 - IMPORTO A BASE D'ASTA**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato e contabilizzato a corpo ad esclusione di eventuali opzioni di modifica come da art.4 c.3 se richiesti, vengono contabilizzati a misura, come indicato nel precedente art.4 c.3.
2. Il prezzo a base d'asta è fissato in € 248.022,39 oltre IVA, se dovuta,
3. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
4. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
5. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
6. L'elencazione dei servizi riportata nei seguenti articoli obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal comma 6 del presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.
7. E' fatto salvo quanto indicato dal presente capitolato, in materia di revisione prezzi. All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per ogni servizio reso, il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità del servizio effettivamente rese, calcolate con l'unità di misura per esso indicata. L'importo di aggiudicazione è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta.

### **ART. 8- REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto si applica la revisione prezzi qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione superiore al 5% del valore complessivo dell'affidamento e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente capoverso, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT: costo medio delle retribuzioni orarie nel settore oggetto dell'appalto

### **ART. 9 – PERSONALE**

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato quali/quantitativamente alle esigenze del servizio stesso.
2. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione tecnico-professionale in qualità di psicologi, assistenti sociali e pedagogisti.
3. Tutto il personale deve essere idoneo in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
4. L'attività di coordinamento deve essere svolta da uno psicologo, con esperienza di almeno tre anni in interventi di tutela minori a seguito di mandato dell'Autorità Giudiziaria. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente ad un numero diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15.
5. Il coordinatore deve gestire gli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, collaborare con il Direttore dell'Esecuzione e gli operatori dell'equipe tutela minori comunali per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti condivisi o comunque per qualsiasi motivo connesso alla presa in carico delle famiglie, anche attraverso incontri appositamente calendarizzati.
6. Garantire, il rispetto dei tempi fissati nel presente appalto.
7. A cadenza semestrale deve inoltrare una relazione sull'andamento del servizio e sulle prestazioni rese.
8. L'appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante l'elenco del personale impiegato nel servizio, i curricula ed i contratti di lavoro sottoscritti dal personale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa Appaltatrice la sostituzione degli operatori che dimostrino incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni ad essi affidate.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso sono impegnative per l'Appaltatore.



Gli operatori impiegati nei servizi hanno rapporti di lavoro esclusivamente con gli Aggiudicatari che assicureranno nei loro confronti la piena applicazione del C.C.N.L. vigente e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi a esclusivo carico degli Aggiudicatari tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Gli Aggiudicatari assumono piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia dell'integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

E' fatto obbligo agli Aggiudicatari di curare l'osservanza delle norme previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

Gli Aggiudicatari dovranno in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

Gli Aggiudicatari si impegnano a comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, l'elenco nominativo del personale con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualifiche e dei titoli professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Si impegnano, altresì, a comunicare preventivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante l'esecuzione dell'appalto per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualifiche, delle mansioni originariamente individuate.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Aggiudicatari la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso gli Aggiudicatari provvederanno a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

In caso di personale inadeguato, compatibilmente con le norme di legge e con gli accordi sindacali vigenti, gli Aggiudicatari provvedono alla sostituzione del personale senza che ciò costituisca motivo di



compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti.

In ogni caso il personale adibito al servizio non potrà trovarsi in condizioni di esclusione di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 in quanto applicabile in relazione alle persone fisiche, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 609 nonies c.p. A tal fine contestualmente alla comunicazione dei nominativi del personale impiegato, gli Aggiudicatari dovranno autocertificare la verifica di tali condizioni. Gli Aggiudicatari sono tenuti ad adibire al servizio esclusivamente personale che non si trovi in stato di interdizione dai pubblici uffici ancorché temporanea.

Gli Aggiudicatari devono altresì ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. attuativo delle direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 durante il servizio, ogni educatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente: nome e cognome, numero di matricola, qualifica, ragione sociale dell'aggiudicatario.

Il tesserino dovrà essere portato in maniera visibile durante l'orario di servizio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per gli Aggiudicatari di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Gli Aggiudicatari si obbligano a garantire il Servizio indipendentemente dall'assenza o malattia del proprio personale, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Il Personale degli Aggiudicatari nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di garantire il rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali degli utenti, ai sensi del R.U. 679/2016 e a tal fine gli Aggiudicatari assumono il ruolo di contitolare.

### ***ART. 10 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE***

Per l'intera durata dell'appalto gli Aggiudicatari sono tenuti ad assicurare la formazione professionale di tutto il proprio personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento. La proposta di formazione, oggetto di valutazione nell'ambito del Progetto Gestionale del Servizio presentato in sede di gara, dovrà prevedere un minimo di 8 ore annuali per ciascuna unità di personale educativo e assistenziale e per un minimo di 20 ore annuali per il personale di coordinamento.

Ai corsi di formazione dovrà essere garantita la possibilità di partecipazione anche ai dipendenti del Comune di Como che fanno parte dell'equipe tutela minori. La programmazione della formazione dovrà

essere consegnata al Comune di Como all'inizio di ogni anno.

Detti oneri saranno a totale carico degli Aggiudicatari.

#### **ART. 11 – SEDE**

1. Per la realizzazione del servizio l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, entro massimo 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio, un'adeguata sede operativa compresa di arredi ed attrezzature sita nel Comune di Como dove accogliere l'utenza inviata dal servizio tutela minori del comune di como.
2. La sede dovrà avere tutte le caratteristiche necessarie per svolgere un servizio pubblico: non avere barriere architettoniche ed essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

#### **ART. 12 – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione del servizio diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dello stesso, così come individuati nelle specifiche.

In particolare, il controllo è volto a verificare:

- a) **corretta applicazione della procedura di presa in carico, cura e accompagnamento**, con particolare riferimento all'iter e ai compiti delle parti;
- b) **regolarità e puntualità delle prestazioni oggetto dei servizi**, con specifico riferimento al rispetto degli impegni contrattuali assunti circa le unità di personale da impiegare, delle qualificazioni professionali degli operatori incaricati di compiti che ne presuppongono il possesso e delle attività di cui assicurare la buona gestione;
- c) **capillarità del servizio** con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato, nonché alla diffusione della conoscenza delle regole comportamentali per la gestione degli interventi, dei progetti e delle eventuali emergenze;
- d) **continuità, intensità e durata delle prestazioni** così come definite dai piani individuali d'intervento o nei progetti di gruppo, con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- e) **accessibilità e fruibilità dei servizi**, con riferimento alla necessità di rendere i servizi oggetto del contratto, in maniera costantemente adeguata, in termini di risorse umane e strumentali, alle esigenze contingenti, riducendo ed eliminando situazioni di disagio e di criticità. L'Amministrazione Comunale vigila sulla gestione del Servizio anche eseguendo, per mezzo del direttore di esecuzione del singolo

lotto, controlli a campione per l'accertamento del rispetto degli standard gestionali ed operativi;

f) **flessibilità** con riferimento particolare alla continua e costante revisione delle modalità di erogazione degli interventi, specie in conseguenza di ogni eventuale nuovo assetto organizzativo in ambito scolastico e formativo derivante dalla situazione di emergenza sanitaria o altre criticità territoriali.

Gli Aggiudicatari mettono a disposizione i dati richiesti e assicurano la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo del Comune.

Il Comune di Como, ove lo ritenga utile ai fini del controllo, si riserva di predisporre e trasmettere agli Aggiudicatari moduli di rilevazione del grado di soddisfazione qualitativa dei servizi prestati da somministrare ai beneficiari.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

### ART. 13 – OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI

Gli Aggiudicatari, prima dell'avvio del Servizio, si impegnano a:

- comunicare il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dagli infortuni;
- fornire dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, come titolare delle posizioni lavorative, con l'indicazione delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali, nonché copia dei relativi curricula e contratti di lavoro, prima dell'inizio dell'appalto. Ogni aggiornamento e variazione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale;
- fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse; pertanto, l'impresa appaltatrice, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio, è tenuta a predisporre un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna modificazione del servizio espletato, come meglio specificato nella descrizione dei servizi;
- devono consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. È fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. Tutti gli

operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono stimati nella misura del 2%, in quanto relativi agli obblighi e oneri conseguenti al DVR dell'operatore economico. Non sono previsti costi di interferenza.

- fornire annualmente il piano della formazione del personale.

Gli Aggiudicatari, durante l'esecuzione del contratto, si impegnano a:

- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, che potrà essere socio-lavoratore/dipendente/collaboratore tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;
- osservare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- fornire al personale adeguati strumenti, attrezzature e materiali, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- sollevare espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro;
- osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Deve inoltre prevedere la copertura assicurativa, come meglio di seguito esplicitato, per gli incidenti provocati o subiti dagli operatori stessi o per terzi sinistrati, durante l'orario di servizio per il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- esibire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, il libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per l'inottemperanza al suddetto obbligo si rinvia al successivo articolo relativo alle Penalità;
- provvedere all'abbinamento con la figura educativa e la conseguente attivazione dell'intervento entro 15 giorni dalla data della richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale;
- provvedere alla sostituzione del personale, con unità aventi pari requisiti professionali e soggettivi, come meglio dettagliato nella descrizione dei singoli servizi, nel caso in cui l'assenza dello stesso, a qualunque causa imputabile, non consenta la regolare erogazione del servizio;
- assicurare, in linea di massima, e salvo diversa richiesta da parte del Settori Politiche Sociali, la continuità degli interventi nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari

professionalità; ogni sostituzione superiore ai 15 giorni dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale;

- impiegare nel servizio appaltato personale numericamente adeguato ed osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ( a norma art. 54 D.lgs. 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014. La non osservanza di tali disposizioni conferisce la facoltà all'Amministrazione Comunale, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale;
- astenersi dal dare informazioni a terzi a effettuare o fare effettuare riprese fotografiche o multimediali dei minori inerenti il servizio oggetto dell'appalto, senza autorizzazione preventiva e scritta da parte del RUP;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale - Settore Politiche Sociali, mensilmente un report dettagliato per ogni singolo operatore, con particolare riferimento alle prestazioni espresse in numero di ore (sia front-line che back-office) e non utilizzate per ogni singolo utente;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale annualmente una relazione sulla gestione dei servizi;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale quanto previsto all'atto del progetto in termini di efficacia dei servizi;
- organizzare uno schedario, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire l'Aggiudicatario per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- partecipare ai momenti di verifica e valutazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e con i diversi servizi territoriali, come meglio specificato nella descrizione dei servizi;
- seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previste dal presente Capitolato;
- impegnare nell'esecuzione dei diversi servizi e interventi personale idoneo in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"*;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti,

subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ( a norma art. 54 DLgs 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014.

#### **ART. 14 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

La Stazione Appaltante esplica funzioni di indirizzo, segnalazione, monitoraggio, verifica e controllo e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio.

In particolare ha ampia facoltà di indirizzo e controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta.

Spettano, inoltre, all'Amministrazione Comunale:

- l'analisi del bisogno;
- l'istruttoria delle istanze di ammissione;
- la comunicazione dei dati dei nuovi utenti ammessi;
- la verifica dei risultati e proposte di modifica degli interventi;
- il controllo della regolare esecuzione delle prestazioni;
- la programmazione e il controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico degli Aggiudicatari sulle prestazioni erogate dagli operatori, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfazione dell'utente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare sopralluoghi per la verifica di tutti gli adempimenti e gli impegni citati nel presente documento e della regolarità dello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a promuovere il coordinamento e la collaborazione che gli Aggiudicatari richiederanno in funzione del servizio espletato, anche attraverso la programmazione di momenti di verifica e valutazione a livello tecnico, amministrativo e contrattuale.

#### **ART. 15 – CONSEGNA DEL SERVIZIO**

La consegna del servizio potrà avvenire in pendenza di stipula del contratto e in pendenza del periodo di stand-still e delle verifiche di legge.

## **ART. 16 – DANNI A PERSONE O COSE – ASSICURAZIONE**

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature degli Aggiudicatari, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

Gli Aggiudicatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili dei danni derivanti da cause agli stessi imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine gli Aggiudicatari sono tenuti, entro la data di consegna del servizio e, comunque ai fini della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto.

La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso degli Aggiudicatari solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale degli Aggiudicatari nell'espletamento dei servizi ivi compresi i danni connessi all'omissione di controllo e/o sorveglianza dei bambini e utenti (considerati terzi ai fini del presente capitolato), dovrà avere i seguenti massimali:

- non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone;
- non inferiore ad Euro 1.200.000,00 per danni a cose.

Eventuali franchigie non sono opponibili all'Amministrazione Comunale

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.



### **ART. 17 – CORRISPETTIVI**

1. Il Servizio, oggetto del presente appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio dell'Amministrazione Comunale appaltante.
2. Il servizio di cui al presente capitolato viene contabilizzato a corpo.
3. I prezzi contrattuali sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta unico espresso in percentuale, formulato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, e applicato ai corrispettivi a corpo a base di offerta.
4. Il corrispettivo di prestazione risultante all'esito della procedura di affidamento è onnicomprensivo di tutti gli oneri professionali, previdenziali, contributivi, oggetto del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale (a titolo puramente esemplificativo sono compresi i costi di coordinamento, formazione, spostamento, materiali e quanto altro ritenuto necessario per il corretto funzionamento del servizio).
5. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensate dall'Amministrazione Comunale tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato e qualunque altro onere, espresso o non, inerente o conseguente al presente capitolato e alle modalità proposte dagli Aggiudicatari stessi nell'ambito della propria offerta.

Pertanto, nessuna pretesa o rivalsa potrà essere eccepita nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

### **ART. 18– REVISIONE DEI PREZZI**

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni - in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione.
2. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella.
3. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara.
4. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che può determinare la

variazione.

5. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

### **ART. 19 – PAGAMENTI**

1. Entro i primi dieci giorni del mese successivo al servizio, l'operatore economico trasmette all'Amministrazione Comunale, il prospetto riepilogativo delle ore di attività svolte e delle indagini concluse suddivise per ogni minore.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Comune di Como della correttezza della rendicontazione corrispondente allo stato di avanzamento del servizio l'operatore economico procede con l'emissione della fattura elettronica.
3. L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.
4. Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.
5. Al fine di permettere una solerte gestione delle procedure amministrative inerenti la liquidazione, le fatture devono riportare: - codice univoco ufficio: **PENBFI** - codice CIG corretto e comunicato dall'ufficio, la corretta indicazione dell'esigibilità dell'IVA:, il conto corrente di cui alla Legge n. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
6. Il pagamento delle fatture relative a ciascun ordine avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, idoneamente vistata per corretta esecuzione del RUP e dal Direttore dell'Esecuzione se diverso, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La somma dovuta all'operatore economico verrà corrisposta dietro presentazione di regolare documento contabile (fattura elettronica mensile).
7. Le fatture dovranno avere formato digitale e dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) . Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria e in caso di segnalazioni circa mancati adempimenti retributivi nei confronti dei propri dipendenti, la stazione appaltante attiverà la procedura prevista dal codice degli appalti con eventuale pagamento diretto agli stessi a valere sulle somme dovute a saldo all'operatore economico.

8. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso istituti bancari, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.
9. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
10. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/10 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### ***ART. 20 - CESSIONE DI CREDITI***

Tutti i crediti vantati dagli appaltatori possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e del codice degli appalti.

Vigono riguardo ai crediti della Stazione Appaltante le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti della Stazione Appaltante.

#### ***ART. 21 - RITARDI NEI PAGAMENTI***

Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, gli Aggiudicatari non potranno opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avranno titolo a risarcimento di danni e interessi di mora, né ad altra pretesa

#### ***ART. 20 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO***

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti dal vigente codice degli appalti, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento; non sono

ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contratto. In tal caso, la stazione appaltante può imporre agli Aggiudicatari l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

#### ***Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO***

E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nel vigente codice degli appalti.

Gli appaltatori restano comunque unici responsabili nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, gli appaltatori sono tenuti all'obbligo ivi previsto.

Gli appaltatori sono obbligati a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti e di tutte le disposizioni vigenti in materia di subappalto .

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni del vigente codice degli appalti.

#### ***ART. 22 - PENALITA'***

1. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione degli interventi e delle azioni, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.
2. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.
3. La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
  - per ogni mancata presentazione di documentazione: 0,1% del valore del contratto:

- Irreperibilità del coordinatore: pari allo 0,01 % del valore dell'affidamento
  - mancato rispetto dei tempi per la conclusione delle indagini: pari allo 0,1% per ogni richiamo
  - inadempienze rispetto agli obblighi fissati dal presente capitolato pari allo 0,1% per ogni richiamo
  - ritardo nell'allestimento della sede: pari allo 0,03 % del valore dell'affidamento per ogni giorno di ritardo successivo
  - in caso di ogni mancata sostituzione del personale, per ogni intervento di ogni singolo operatore: 0,1% del valore del contratto;
  - per ogni giorno di non attivazione del servizio o per ritardi nell'attivazione: 0,05% per ogni giorno di ritardo;
  - per ogni contestazione concernente altri disservizi e inefficienze per fatti imputabili all'Aggiudicatario: 0,2% del valore del contratto;
  - mancata attivazione del sistema di rilevazione: 0,1% del valore del contratto;
  - constatata negligenza dell'Aggiudicatario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti: 0,2% del valore del contratto;
4. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
  5. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatrice saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.
  6. L'importo delle penali, del risarcimento del maggior danno e quant'altro, potranno essere detratti da parte dell'Amministrazione Comunale dal compenso della fattura in pagamento o anche dalla cauzione definitiva.
  7. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune di Como per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
  8. L'applicazione della penalità di cui sopra è cumulativa ad eventuali azioni e risarcimento del danno spettanti all'Amministrazione Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
  9. L'applicazione di penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi comporta l'automatica risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o grave errore; a tal proposito si applica il disposto dell'articolo successivo.
  10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

11. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell'arco della durata del servizio, il Committente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, nel seguente modo: maggiorazione più 25% alla seconda infrazione, maggiorazione del 50% alla terza, decadenza del contratto alla quarta.
12. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
13. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
14. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente paragrafo rilevata dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima comunicherà l'inadempienza all'Aggiudicatario ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.
15. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, qualora l'Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandolo formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato;
  - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, riguardo ai tempi di esecuzione o alle forniture, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, secondo le procedure previste dal vigente codice degli appalti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;

- f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- g) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- h) perdita da parte della Stazione Appaltante, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della Stazione Appaltante, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) la stazione appaltante:

- 1) nell'impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo 1, la stazione appaltante porrà a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo del contratto di completamento, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del contratto posti a base d'asta nell'affidamento originario, eventualmente incrementato per modifiche o varianti in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo del servizio/fornitura correttamente eseguita dall'appaltatore inadempiente e liquidabile allo stesso;
- 2) effettuerà d'ufficio, tramite affidamenti a imprese terze, nel rispetto delle norme di legge, ogni fornitura o intervento che sarà necessario eseguire in danno all'appaltatore, in quanto conseguenti a interventi non a regola d'arte e/o non certificabili ai sensi della normativa vigente;

b) saranno posti a carico della Stazione Appaltante inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo affidamento e l'importo netto risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di affidamento eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione del contratto, assistenza e contabilità della fornitura, anche se eseguita con personale dipendente, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.
- 4) l'eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l'esecuzione di forniture di cui alla



precedente lettera a) punto 2), eseguite in danno della Stazione Appaltante.

## **ART. 24 – RIDUZIONE – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – RECESSO**

1. Il Comune di Como si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre, sospendere senza limiti di tempo, disattivare o sopprimere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'affidamento, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza null'altro a pretendere da parte della Stazione Appaltante oltre il corrispettivo dovuto per il servizio già espletato nel rispetto in ogni caso delle previsioni e limiti di cui al D.Lgs. 36/2023.
2. Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'Appaltatore riceverà il corrispettivo per i soli servizi già espletati, senza null'altro a pretendere.
3. Qualora, durante la vigenza del presente capitolato la Stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di ridurre i servizi oggetto dell'affidamento, potrà richiedere la riduzione dei servizi medesimi nei limiti del 20% dell'importo contrattuale: tale riduzione non costituisce motivo di risoluzione del contratto per l'Appaltatore.

## **ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
  - a. abbandono del contratto;
  - b. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
  - c. interruzione del servizio senza giusta causa;
  - d. cessione anche parziale del contratto;
  - e. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
  - f. in seguito alla comminazione penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi;

- g. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- h. inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- i. reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- j. per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione comunale;
- k. per reiterata inadempienza dello stesso obbligo (dalla terza contestazione);
- l. nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva.
- m. la risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'operatore economico non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dalla Stazione Appaltante.
- n. la risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
- o. Il contratto verrà risolto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm. e ii.

#### ***Art. 26 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo "Eccezione di inadempimento", ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

### **ART. 27 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

### **ART. 28 - DISDETTA DEI CONTRATTI DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI**

In caso di disdetta dei contratti, da parte degli aggiudicatari, prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente l'intera garanzia prestata e sarà data comunicazione alle Autorità competenti.

Inoltre sarà addebitata agli Aggiudicatari l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

### **ART. 29 - NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO**

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 21 "cessione del contratto" e dal vigente codice degli appalti non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate dal vigente codice degli appalti, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

### ***ART. 30 - ESECUZIONE D'UFFICIO***

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento degli Aggiudicatari, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, ha facoltà qualora non decida di gestirlo direttamente, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario affidatario.

Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

### ***ART. 31 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI***

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui al vigente codice degli appalti.

### ***ART. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO***

L'appaltatore ai sensi degli art. 54 c. 2 D.GS. 165/2001 e D.Lgs.36/2023, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato descrittivo e prestazionale, si impegna, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, liberamente scaricabile dal sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) e ai volontari, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Como, liberamente scaricabile dal sito [www.comune.como.it](http://www.comune.como.it).

### ***ART. 33 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI***

A) RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI R.U. 679/2016 IN RELAZIONE AGLI UTENTI

1. Ai sensi del R.U. 679/2016, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, assumono la titolarità del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento citato, l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà tutti gli obblighi di cui all'art. 24 del R.U. 679/2016 e altrimenti previsti nello stesso.

2. L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

2.1 dovrà comunicare all'amministrazione il nominativo del DPO entro 10 giorni precedenti alla consegna del servizio;

2.2 consegna all'Amministrazione Comunale richiesta preventiva di autorizzazione alla designazione degli addetti del trattamento ex art. 28 del R.U. e delle istruzioni fornite agli Incaricati, e successivamente trasmette copia della designazione;

2.3 provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del R.U. 679/2016;

2.4 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

2.5 non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale (cartelle dei casi con la documentazione formatasi) entro il termine di 30 giorni;

2.6 dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

2.7 Oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

B) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, IN RELAZIONE AL CONTRATTO

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE

2016/679 è la Società SI.net Servizi Informatici s.r.l., il cui referente è il Dott. Paolo Tiberi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97, mail: rpd@comune.como.it.

#### **ART. 34 CLAUSOLA SOCIALE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'affidamento è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Codice CNEL T151. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Progetto

#### **ART. 35 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza della "Sezione Speciale delle imprese presso il Tribunale di Milano" rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 36 - NORME DI RINVIO**

Per tutte le condizioni non previste dal presente Capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme in materia di appalti pubblici di servizi vigenti al momento dell'espletamento della gara, e alle norme del Codice Civile.

IL R.U.P.

Dott.ssa Chiara Zapparoli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.